

COMUNE DI RANDAZZO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE ALLESTIMENTO O INSTALLAZIONE DI DEHORS E DI MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI IMMOBILI IN ZONE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E TERZIARIE

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE ALLESTIMENTO O INSTALLAZIONE DI DEHORS E DI MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI IMMOBILI IN ZONE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E TERZIARIE

INDICE

ARTICOLO 1	OGGETTO E FINALITÀ'
ARTICOLO 2	DEFINIZIONE
ARTICOLO 3	CLASSIFICAZIONE DEHORS
ARTICOLO 4	TIPOLOGIE COSTRUTTIVE ED ELEMENTI DI COMPOSIZIONE DEL DEHORS
ARTICOLO 4 BIS	MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI IMMOBILI IN ZONE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E TERZIARIE
ARTICOLO 4 TER	VOLUMI TECNICI
ARTICOLO 5	CRITERI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO 6	MODALITÀ' TECNICHE PER UBICAZIONE E INSTALLAZIONE
ARTICOLO 7	PAVIMENTAZIONE DEL DEHORS
ARTICOLO 8	DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA E SUO RINNOVO
ARTICOLO 9	MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL' AREA OCCUPATA
ARTICOLO 10	MODALITÀ' D'USO DEL DEHORS STAGIONALE
ARTICOLO 11	SOSPENSIONE E REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO 12	DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO DAL DEHORS
ARTICOLO 13	COSTI
ARTICOLO 14	SANZIONI
ARTICOLO 15	COMPETENZE DEI SETTORI
ARTICOLO 16	NORME TRANSITORIE FINALI
ARTICOLO 17	APPLICAZIONE
ARTICOLO 18	ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE ALLESTIMENTO O INSTALLAZIONE DI DEHORS E DI MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI IMMOBILI IN ZONE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E TERZIARIE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ'

Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico o privato al fine di utilizzo per la pubblica fruizione mediante dehors stagionali ed annuali rinnovabili, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dall'Amministrazione Comunale.

L'obbiettivo è fornire servizi per il turismo, migliorando le strutture, in risposta alle richieste del mercato, sotto l'aspetto della qualità e assicurando, al contempo, il corretto rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

Disciplina, altresì, la realizzazione o installazione di manufatti pertinenziali a servizio di immobili in zone produttive, artigianali e terziarie, di cui ai successivi artt. 4 bis e 4 ter. Per terziarie si intendono le attività agricole, agricole zootecniche, agricole volte alla produzione, turistico ricettive, agrituriste e similari.

ART. 2 - DEFINIZIONE

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato, che costituisce, caratterizza ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, collegato ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianale quali pizzerie da asporto, panificatori, gastronomie, di attività di ristorazione e di esercizi di vicinato (settore alimentare).
2. Nel caso di attività artigianali ed esercizi di vicinato (settore alimentare), oltre al rispetto dei requisiti igienico-sanitari, non è ammesso il servizio assistito al tavolo per la somministrazione. Si ritiene ammissibile, per garantire le condizioni minime di fruizione, l'utilizzo di sedie e tavolini, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere, giusta Circolare esplicativa del Decreto Bersani n. 3603/C del 28.09.2006 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, art. 8 comma 1, lett. f-bis. recepita dalla Circolare n. 7 Regione Sicilia del 19 marzo 2007, art. 3. comma 1, lettera f-bis.

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEHORS

Il dehors, in base al periodo di installazione può essere: giornaliero, stagionale (temporaneo) o annuale.

1. Il dehors giornaliero può essere richiesto fino ad un massimo di trenta giorni
2. Il dehors stagionale può essere richiesto per un periodo complessivo non superiore a 180 consecutivi dai titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e dai titolari di attività artigianali da asporto come gastronomie, pizzerie, e similari, o di esercizi di vicinato (settore alimentare).
3. Il dehors annuale può essere richiesto in alternativa al dehors stagionale da tutte le attività di cui al comma 2, ivi comprese le attività artigianali di prodotti da asporto (Pizzerie e paninerie).

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE ALLESTIMENTO O INSTALLAZIONE DI DEHORS E DI MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI IMMOBILI IN ZONE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E TERZIARIE

4. Per gli eventuali dehors collocati presso il Centro Storico, in prossimità di monumenti e/o edifici di interesse storico-artistico, qualora regolarmente autorizzati, potranno essere collocate attrezzature semplici (tavolini, sedie, fioriere, ombrelloni, tende a sbraccio ed elementi di delimitazione) a basso impatto visivo e senza che le stesse attrezzature rechino intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.
5. L'eventuale installazione di dehors in piazze pubbliche, sarà valutata caso per caso, al fine di garantire la libera fruizione degli spazi pubblici destinati all'aspetto ricreativo, culturale e ludico dei cittadini.
6. Non sarà consentita l'installazione di dehors in quegli spazi pubblici, che di norma, sono funzionali allo svolgimento delle manifestazioni ricorrenti e in luoghi particolarmente significativi all'interno del Centro Storico.

ART. 4 - TIPOLOGIE COSTRUTTIVE ED ELEMENTI DI COMPOSIZIONE DEL DEHORS

Il dehors può essere costituito da:

- Tavolini e sedie;
 - Fioriere ed elementi di delimitazione;
 - Ombrelloni;
 - Tende a rullo avvolgibili;
 - Tende a sbraccio;
 - Coperture a capanno;
 - Coperture a una o più falde;
 - Coperture a doppia capottina;
 - Pannelli a chiusura laterale antismog;
 - Telai in legno, profilati di metallo e/o similari smontabili (comunque con profili minimi rispetto al loro utilizzo), chiusi all'esterno mediante l'uso di materiale amovibile, avvolgibile o comunque facilmente asportabile;
 - Elementi vari ed attrezzature, quali stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta dei rifiuti ecc.
1. La tipologia di materiali costituenti la copertura del dehors, devono essere del tipo facilmente smontabile. Nel caso della tipologia in plastica o in tessuto, da preferirsi queste ultime a quelle tradizionali, queste dovranno essere in materiale, idrofugo ed ignifugato. I colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con l'esclusione di tonalità sgargianti o vivaci. Nelle aree di conservazione sono autorizzate esclusivamente coperture di colore Beige (RAL 1013) e prive di promozione pubblicitaria estranea alla denominazione dell'esercizio.
 2. Tavolini e sedie: nelle aree di conservazione (centro storico) dovranno essere in metallo, in legno in materiale plastico termostampato privo di pubblicità. Nel caso di impiego di metallo o di materiale plastico questo dovrà essere di colore grigio antracite o marrone nelle tonalità legno. Nelle stesse aree le sedute ed i piani dei tavolini dovranno essere di fattura sobria compassata di colore grigio antracite o marrone nelle tonalità legno e nel caso di impiego del legno questo dovrà essere tinteggiato in colori naturali scuri, mentre le sedute potranno essere rivestite in tela, con cromie tenui, con esclusione di tonalità sgargianti o vivaci.
 3. Parapetti: le protezioni, quali fioriere, cordoni, transenne e pareti mobili, dovranno avere una altezza massima di mt. 1.50 e minima di mt. 1,00. Nelle aree del centro storico dovranno essere realizzate con struttura in legno o metallo verniciato con cromie di cui al punto 3 e comunque coordinate a quelle delle sedie e dei tavoli.

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE ALLESTIMENTO O INSTALLAZIONE DI DEHORS E DI MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI IMMOBILI IN ZONE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E TERZIARIE

4. Fioriere: dovranno essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, addobbate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine, e tenute a regola d'arte.
5. Riscaldatori: sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o simili.
6. Luci ed impianto elettrico: l'eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione IP 55. Dovrà essere presentata copia della "Dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi del D.M. 37/2008 ex L. 46/90 e ss.mm.ii. e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" del dehors. Nelle aree del centro storico non è ammesso l'uso di tubi fluorescenti.
7. Per chiari motivi di sicurezza e di decoro, il dehors deve, di norma, essere installato in aderenza, o in una posizione prospiciente all'esercizio garantendo la maggiore attiguità possibile allo stesso senza interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.
8. Qualora in una stessa Via sussistano più dehors vicini, si dovranno concordare gli interventi uniformandone così la tipologia tra gli stessi.
9. Il dehors non può essere utilizzato come deposito o locale di sgombero, anche di materiali od attrezzature, e deve essere sempre mantenuto decorosamente, e sempre completamente libero.
10. Il dehors non devono occultare opere d'arte nonché la vista di targhe, segnaletica, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune o di interesse storico.
11. Il dehors deve garantire le uscite in funzione della capienza massima di progetto e la dislocazione dei tavoli non deve impedire il regolare deflusso dei consumatori all'interno, né durante il normale flusso di clienti, né durante fasi di evacuazioni per eventuali emergenze. All'esterno del dehors non può essere accatastato materiale di vario genere od elementi accessori che intralcino il passaggio pedonale.
12. Se è ritenuto necessario provvedere alla collocazione di sistemi riscaldanti, illuminanti od altri elementi di carattere tecnologico, questi devono essere chiaramente definiti per tipo, dimensione, collocazione e distribuzione nei disegni di progetto.
13. Le piante da collocarsi nei vasi o contenitori devono essere previste nei tipi resistenti alle temperature invernali.

ART. 4 BIS – MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI IMMOBILI IN ZONE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E TERZIARIE

Nelle zone produttive, artigianali e terziarie sono considerate pertinenze, soggette al regime della S.C.I.A., da inoltrare all'ufficio S.U.E., le seguenti opere:

- a) **strutture ombreggianti per parcheggi**, sia per i mezzi dell'azienda e dei suoi dipendenti che per quelli dei clienti; tali manufatti dovranno avere struttura portante in legno o in metallo, anche come tensostruttura, senza alcun tipo di tamponamento laterale; la copertura potrà essere realizzata con teli di materiale plastico, in tessuto plastificato o con cannicciaia. In luogo della copertura, o sopra la stessa, è inoltre possibile installare pannelli solari o fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE ALLESTIMENTO O INSTALLAZIONE DI DEHORS E DI MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI IMMOBILI IN ZONE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E TERZIARIE

I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito; potranno anche essere ubicati in prossimità dei confini del lotto, previo nulla osta del confinante interessato.

Nel rispetto delle suddette condizioni, l'ombreggiatura potrà essere estesa a tutta l'area destinata a parcheggio.

b) **tunnel estensibili**, costituiti da struttura metallica estensibile e tamponamento in materiale plastico, sono considerati pertinenza, soggetti al regime della S.C.I.A., solo ed esclusivamente in ragione della funzione che assolvono, che deve essere occasionale e limitata nel tempo; a nulla rileva il fatto che questi manufatti possono essere facilmente richiudibili con minimo ingombro; devono essere installati in prossimità o in aderenza con l'edificio principale e, quando non utilizzati per assolvere alle funzioni occasionali e limitate nel tempo legate all'attività svolta nell'insediamento, questi tunnel estensibili devono essere richiusi e non devono presentarsi come manufatto con consistenza volumetrica.

c) **strutture smontabili leggere**, in legno o metallo, utilizzate come elemento di protezione, riparo e stoccaggio di materiali e oggetti connessi con l'attività svolta.

Tali manufatti, oltre al rispetto delle norme vigenti del Codice Civile, igienico-sanitarie e del Codice della Strada, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- superficie coperta = max 20% della superficie utile autorizzata dell'immobile; è ammessa la sporgenza massima di 50 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;
- Altezza max esterna = non potrà superare quella del manufatto principale, salvo casi eccezionali o particolari da giustificare;
- la struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo assemblati in modo da costituire un manufatto rimovibile previo smontaggio e non per demolizione; la struttura può essere tamponata con materiali leggeri; è tassativamente esclusa la muratura (salvo che per le murature esterne dell'edificio o delle recinzioni già esistenti);
- la copertura dovrà essere realizzata con materiali leggeri, legno o ferro, termocopertura e similari, affinché ne sia assicurato il facile montaggio e smontaggio; il tutto adeguato allo stabile esistente;
- la struttura può, inoltre, essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, disposti in aderenza ai montanti di copertura (modo retrofit) o integrati in essi (modo strutturale).
- eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati in zona non visibile da strada;
- la struttura dovrà avere forma regolare;
- la loro installazione dovrà avvenire preferibilmente nel retro degli immobili; per tali strutture può essere derogata la disciplina delle distanze previste dalle N.T.A. vigenti nella zona, a condizione che:
 - rispettino le norme dettate dagli artt. 873 e segg. Del Codice Civile relativamente alle distanze dai confini di proprietà e sia sottoscritto un atto di assenso dal confinante per deroga delle distanze dai confini;
 - non causino alcuna limitazione ai diritti di terzi;
 - non causino diminuzione dei coefficienti di illuminazione e ventilazione per i locali principali dei fabbricati esistenti, ai sensi dei vigenti regolamenti di Igiene e sanità;
 - non chiudano luci o vedute preesistenti ai sensi degli artt. 900-907 del Codice Civile;
 - non siano in contrasto ad eventuali norme di sicurezza;
 - non rechino pregiudizio alla circolazione stradale ai sensi del Codice della Strada;

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE ALLESTIMENTO O INSTALLAZIONE DI DEHORS E DI MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI IMMOBILI IN ZONE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E TERZIARIE

- non alterino il decoro degli spazi pubblici e privati;
- sia effettuato il pagamento a favore del Comune di Randazzo di € 50,00 al mq di superficie coperta e/o chiusa, valido ai fini autorizzativi e/o sanante per la realizzazione delle superiori strutture.

Fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 4 ter, con riferimento ai locali artigianali e/o industriali sarà consentito realizzare dei volumi tecnici, necessari all'attività, aventi una superficie non superiore al 10% di quella del manufatto esistente o di progetto; l'altezza di tali volumi non potrà superare quella del manufatto principale, salvo casi eccezionali o particolari da giustificare.

ART. 4 TER – VOLUMI TECNICI

Ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2474 del 31.01.1973, *“Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche”*.

Sono, pertanto, da considerare “volumi tecnici” quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l'extra corsa degli ascensori, le centrali termiche, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda.

Non sono invece da intendere come “volumi tecnici”, le legnaie, i locali di sgombero, e simili.

I volumi tecnici devono essere commisurati in equa proporzione alle caratteristiche ed all'entità degli edifici principali e, comunque, non devono superare in nessun caso il 10% del volume esistente; l'altezza massima interna (media per le coperture inclinate), misurata dal piano calpestio fino all'intradosso del solaio di copertura, non può essere superiore a ml 2.50.

La qualità di volumi tecnici può venir meno per modifiche normative o a seguito di mutamento della destinazione d'uso dei locali.

In ogni caso, la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico.

Qualora l'ipotesi progettuale preveda l'installazione di pannelli fotovoltaici per autoconsumo a servizio delle attività artigianali, commerciali e industriali, potrà essere realizzata una struttura di sostegno, aperta su tre lati, la cui superficie massima non potrà eccedere mq. 10,00 per ogni Kw installato.

Tali norme si applicano sia in caso di interventi su edifici già esistenti che in caso di nuove costruzioni.

ART. 5 - CRITERI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande o il titolare di attività artigianale o di esercizio di vicinato (settore alimentare) o di attività di ristorazione di cui all'art. 1 comma 2, che intenda collocare su suolo pubblico, ovvero privato prettamente destinato ad uso pubblico, un dehors stagionale o annuale (con o senza elementi di copertura), dovrà avanzare richiesta per occupazione suolo pubblico al Comando di P.M.
2. Le occupazioni realizzate senza la relativa autorizzazione, sono considerate abusive e così sanzionate come per legge.

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE ALLESTIMENTO O INSTALLAZIONE DI DEHORS E DI MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI IMMOBILI IN ZONE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E TERZIARIE

3. È vietato la messa in opera di elementi pubblicitari nei dehors realizzati sia su area pubblica che su area in proprietà privata.
4. Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comando di Polizia Municipale è subordinato ai pareri positivi, che dovranno essere rilasciati dai competenti Uffici Comunali, rispettivamente per le proprie competenze. Il Comando di P.M. verificherà la licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per i titolari di Pubblico Esercizio e verificherà il N.O. sanitario per i titolari di attività artigianali o di esercizi di vicinato (settore alimentare) e/o di attività di ristorazione.
5. Tutti gli elementi e le strutture che costituiscono la tipologia di dehors stagionali, elencati al precedente art. 4, devono essere smontati entro giorni 7 dalla scadenza dell'autorizzazione.

ART. 6 MODALITÀ TECNICHE PER L'UBICAZIONE E L'INSTALLAZIONE

Il Settore Urbanistica dovrà esprimersi in merito alla localizzazione dei dehors in funzione della verifica dei seguenti criteri di localizzazione:

1. La collocazione dei dehors deve garantire uno spazio per i flussi pedonali così come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada);
2. Il dehors può occupare, oltre che il marciapiede, con le limitazioni sopra indicate, anche parte della carreggiata per una larghezza massima di mt. 2,00 dal ciglio del marciapiede, comunque sempre laddove ciò non intralci il traffico veicolare, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada ed in ogni caso in modo che rimanga libera la carreggiata per uno spazio non inferiore a 3,50 m.;
3. Il dehors da realizzarsi nel centro storico, in particolare lungo Via Umberto I può occupare, oltre che il marciapiede, con le limitazioni sopra indicate, anche parte della carreggiata per una larghezza massima di mt. 1,00 dal ciglio del marciapiede, laddove ciò non intralci il traffico veicolare, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), mantenendo libera la restante carreggiata, al fine di lasciare esclusivamente il libero transito veicolare a senso unico di marcia;
4. La collocazione dei dehors non è consentita all'interno di aiuole e nei vialetti che circoscrivono le aiuole, salvo quanto stabilito dall'art. 3, comma 4;
5. La collocazione dei dehors dovrà essere realizzata in conformità alla vigente normativa sul superamento delle barriere architettoniche e dovrà garantire accessibilità ai soggetti diversamente abili;
6. L'area occupata dai dehors deve essere opportunamente delimitata con elementi parapetto (fioriere, cordoni, ecc..) con altezza massima mt. 1,50 e minima di mt. 1.00;
7. La collocazione di dehors in centro storico potrà essere oggetto di prescrizioni in relazione alla necessità di garantire omogeneità compositiva degli elementi di arredo ed in funzione dell'inserimento in contesti urbani di grande valenza architettonica. In particolari contesti monumentali, il Comune può vietare la collocazione dei dehors o può limitarne estensione e durata nel corso dell'anno e/o nel corso della giornata.
8. L'illuminazione notturna è facoltativa; qualora il richiedente dovesse usufruirne, è obbligato ad assicurare la stessa con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione IP 55 AT. Dovrà essere presentata copia della "Dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi della L. 46/90 e, se ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra " del dehors;
9. La superficie da concedere per la costituzione del dehors sul suolo pubblico è indicata in una misura massima di 80,00 mq. e comunque sempre che sia dimostrata la disponibilità dei servizi di ristoro ed igienici adeguati;
10. La superficie da concedere per la costituzione del dehors sul suolo privato al fine di utilizzo per la pubblica fruizione è indicata in una misura massima di 150,00 mq. e comunque sempre che sia dimostrata la disponibilità dei servizi di ristoro ed igienici adeguati;

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE ALLESTIMENTO O INSTALLAZIONE DI DEHORS E DI MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI IMMOBILI IN ZONE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E TERZIARIE

ART. 7 PAVIMENTAZIONE DEL DEHORS

1. Il suolo deve essere preferibilmente lasciato a vista. In presenza di marciapiede, o al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche, l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana realizzata preferibilmente in legno, opportunamente rivestita con materiale ignifugo, antiscivolo e con tonalità, materiale o con effetti tali da non snaturare il contesto circostante e paesaggistico dell'area su cui sorge il dehors.
2. In tutte le zone, le pedane sono ammesse purché risultino semplicemente appoggiate. La pedana non dovrà interferire con gli elementi di arredo urbano esistenti né impedire l'accesso a chiusini e caditoie.
3. In nessun caso sarà possibile modificare permanentemente il suolo (es. con pavimentazioni in battuto di cemento).

ART. 8 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA E SUO RINNOVO

1 L'installazione del dehors è da considerarsi intervento di edilizia minore. Al fine di ottenere il rilascio di autorizzazione per la collocazione di un dehors stagionale e su suolo pubblico, il titolare di Pubblico Esercizio od il Titolare di Attività Artigianale, deve presentare istanza. La domanda, in triplice copia, indirizzata al Comando di Polizia Municipale, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, salvo quanto previsto dall'art. 5:

- a) Autorizzazione Amministrativa per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; in caso di attività artigianale, Autorizzazione Sanitaria o N.O. sanitario;
- b) Documentazione fotografica dell'area interessata;
- c) Per i dehors su suolo privato da adibire ad uso pubblico, Autocertificazione sulla disponibilità dell'area sui cui erigere il dehors;
- d) Elaborato grafico del dehors, corredato da relazione tecnica descrittiva a firma di un professionista abilitato presso l'ordine o il collegio di appartenenza;
- e) Autocertificazione del richiedente e del professionista in merito al rispetto delle norme vigenti, anche in materia igienico-sanitaria;
- f) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, se esistente e dichiarazione di messa a terra, se necessaria;
- g) Copia documento d'identità del richiedente e del professionista incaricato.

2 In occasione di rinnovo della concessione di occupazione del suolo per gli anni successivi al primo, il titolare dell'esercizio dovrà presentare istanza in bollo almeno 15 giorni prima della richiesta dell'installazione, alla quale dovrà essere allegata perizia asseverata da tecnico abilitato attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando ulteriormente allo stesso gli eventuali versamenti per la tassa dell'occupazione del suolo richiesto.

ART. 9 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico- sanitario, di decoro e di sicurezza nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE ALLESTIMENTO O INSTALLAZIONE DI DEHORS E DI MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI IMMOBILI IN ZONE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E TERZIARIE

2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento di rifiuti distinti per tipologia (raccolta differenziata).
4. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo degradati con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non necessita di autorizzazione.
5. Allo scadere dell'autorizzazione per l'installazione di dehors ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento del dehors.
6. Se necessario, per lavori sulle reti sotterranee o sulla pavimentazione stradale rimuovere il dehors, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a sue spese allo smontaggio ed al successivo rimontaggio e non potrà richiedere alcun risarcimento all'Amministrazione Comunale per mancato utile.

ART. 10 - MODALITÀ' D'USO DEL DEHORS STAGIONALE

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, essendo l'area occupata destinabile solo all'attività di somministrazione e/o di consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, eventualmente preventivamente autorizzati, che in ogni caso non devono creare pregiudizio e nocimento al riposo delle persone ed alla quiete pubblica.

ART. 11 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - Agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - La mancanza di manutenzione comporti danni al decoro ed alla pulizia, pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
 - I manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio del N.O.;
 - Qualora si rechi intralcio alla viabilità autoveicolare, pedonale e si rechi pericolo alla pubblica incolumità;
 - Qualora vengano violate le superiori norme in relazione all'inquinamento acustico e al divieto di utilizzazione di amplificazione e di installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento non autorizzati, così come disposto dall'art. 10. comma 2;
 - L'occupazione ripetuta dello spazio da lasciare a disposizione dei pedoni, anche con arredi mobili (tavoli, sedie, ecc...);
 - Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
2. L'autorizzazione temporanea è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE ALLESTIMENTO O INSTALLAZIONE DI DEHORS E DI MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI IMMOBILI IN ZONE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E TERZIARIE

- Gli elementi di arredo non vengano ritirati e custoditi durante l'ora di chiusura, o le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - In caso di mancato pagamento della T.O.S.A.P.;
 - In caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie, previa comunicazione all'Ufficio Commercio;
 - Qualora vengano violate le superiori norme in relazione all'inquinamento acustico e al divieto di utilizzazione di amplificazione e di installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento;
 - L'occupazione ripetuta dello spazio da lasciare a disposizione dei pedoni, anche con arredi mobili (tavoli, sedie, ecc...);
3. I provvedimenti di sospensione e revoca di cui ai commi precedenti sono adottati dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
 4. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono accertati dal Comando di Polizia Municipale ed effettuati dallo stesso.
 5. La revoca dell'autorizzazione per la posa del dehors su suolo pubblico comporta la rimozione della struttura sopra installata, con oneri totalmente ed esclusivamente a carico del richiedente, ovvero titolare di Attività Artigianale o di esercizi di vicinato (settore alimentare) o di attività di ristorazione.

ART. 12 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO DAL DEHORS

- Qualsiasi danno arrecato dai cittadini, al suolo pubblico o privato prettamente destinato ad uso pubblico dagli elementi del dehors, deve essere risarcito dagli esercenti.
- Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo quanto previsto dagli Uffici Comunali competenti. Le spese per il ripristino saranno esclusivamente a totale carico del titolare dell'autorizzazione.

ART 13 - COSTI

- Il costo previsto per il dehors stagionale è di Euro 35,00 al mq;
- Il costo previsto per il dehors annuale è di Euro 30,00 al mq;
- L'occupazione temporanea è di Euro 2,20 mq al giorno.

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE ALLESTIMENTO O INSTALLAZIONE DI DEHORS E DI MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI IMMOBILI IN ZONE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E TERZIARIE

ART. 14 SANZIONI

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare del pubblico esercizio, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.
2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Responsabile del Servizio competente emana atto di diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a suo carico. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca L. 689/1991.
4. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza.
5. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si rinvia, in quanto applicabili, alle sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dalle altre normative specifiche in materia.
6. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nel precedente comma, si applica la sanzione amministrativa così come previsto per legge.

ART. 15 - COMPETENZE DEI SETTORI

Gli Uffici competenti per l'installazione di dehors sono il S.U.A.P., il Comando di Polizia Municipale, il Settore Urbanistica. In particolare, il Settore Urbanistica dovrà esprimersi circa la localizzazione del dehors in funzione della verifica del PRG, e di altri criteri di localizzazione, quali spazio per flussi pedonali, superamento barriere architettoniche, etc...(vedasi art. 6).

ART. 16 - NORME TRANSITORIE FINALI

1. Le strutture già esistenti entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno adeguarsi a quanto stabilito dallo stesso.
2. Per esigenze urgenti e/o di pubblica incolumità e per ogni altra ulteriore esigenza dell'Amministrazione, la stessa può ordinare la rimozione immediata delle strutture di cui al presente regolamento, senza alcun onere e responsabilità per l'Amministrazione Comunale.
3. L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei committenti e degli esecutori delle opere, nei limiti delle rispettive competenze per violazioni di norme previste dalle leggi vigenti.

ART. 17 - APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le autorizzazioni per l'installazione dei dehors nell'ambito territoriale del comune di Randazzo.

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE ALLESTIMENTO O INSTALLAZIONE DI DEHORS E DI MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI IMMOBILI IN ZONE PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E TERZIARIE

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.